

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1475)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e Sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 1961 (V. Stampato n. 2704)

presentato dal Ministro della Sanità

(GIARDINA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 MARZO 1961

**Concessione di una sovvenzione straordinaria
a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concessa all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fronteggiato con una corrispondente quota delle disponibilità nette ricavate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.